

Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024 (Rv. 672459-01)

Carenza dei presupposti per l'emanazione dell'ordine - Mancata ottemperanza - Conseguenze - Accoglimento dell'impugnazione di merito - Insussistenza - Fattispecie.

La mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione non può determinare l'accoglimento dell'impugnazione di merito fondata su tale motivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, accogliendo l'eccezione di omessa integrazione del contraddittorio in primo grado, nonostante l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario passivo tra i condomini a fronte di domanda risarcitoria fondata sulla responsabilità esclusiva di uno solo di essi).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25802 del 26/09/2024 (Rv. 672459-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_102